

Codice A2202A

D.D. 21 settembre 2023, n. 365

L.R. 4/2016. Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022. Diniego di iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e Case rifugio della C.S.D.A. s.c. Cooperativa Sociale di Assistenza.



ATTO DD 365/A2202A/2023

DEL 21/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: L.R. 4/2016. Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022. Diniego di iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e Case rifugio della C.S.D.A. s.c. Cooperativa Sociale di Assistenza.

Viste:

- la Legge 27 giugno 2013 n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011";
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che individua, tra gli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, "d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza";
- l'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;
- la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere", che all'articolo 2, comma h) recita: "promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime";
- la L.R. n.4 del 24 febbraio 2016, "Interventi di prevenzione della violenza di genere per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli";

Vista l'istanza di iscrizione alla sezione "A-" dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio inoltrata dal Legale rappresentante della "C.S.D.A. s.c. Cooperativa Sociale di Assistenza" con sede legale nel Comune di Buttigliera Alta (TO), pervenuta con nota ns. prot. n. 4122 del 21.7.2023, per il Centro antiviolenza avente sede a Buttigliera Alta;

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione, ns. prot. n. 5220 del 27.7.2023;

dato atto che l'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 14 settembre 2022 in merito ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n 146/CU del 14.9.2022), prevede all'art. 1 comma 7, che le Associazioni e le Organizzazioni titolari di centri antiviolenza debbano avere nel loro Statuto da almeno 5 anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito violenza e dei/delle loro figli/e;

rilevato, dall'esame della documentazione allegata all'istanza, quale principale motivo ostativo all'iscrizione, l'assenza del requisito sopradescritto, in quanto lo statuto, aggiornato il 28.10.2015, nell'ambito delle finalità, individuate agli artt. 3 e 4, prevede, in sintesi, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (di cui all'art. 1, lettera a. della legge n. 381 del 8.11.1991), e l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (di cui all'art. 1, lettera b. della legge n. 381 del 8.11.1991), ma non gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito violenza e dei/delle loro figli/e.

dato atto che con nota del 14.8.2023 ns. prot. n. 7620 è stata comunicata la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., con preavviso di diniego;

vista la nota del 24.8.2023 ns. prot. n. 8202, con la quale la Cooperativa Sociale di Assistenza con delibera di C.d.A del 22/08/2023 si impegna ad integrare entro il 31.12. 2023 lo Statuto specificando nell'oggetto lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto alle donne che hanno subito violenza e dei loro figli;

verificato che tale riscontro non consente di superare il motivo ostativo all'iscrizione, in quanto la previsione statutaria non sarebbe presente da 5 anni nello Statuto di cui trattasi, così come previsto dall'Intesa sopra citata;

considerato pertanto che la Cooperativa Sociale di cui sopra non risulta in possesso di tutti i requisiti minimi previsti dalla Intesa vigente per i Centri antiviolenza sopracitata;

si rende necessario procedere al diniego di iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio;

dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della L.241/90 e s.m.i. e della D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016, così come modificato dalla D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";
- la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 14 settembre 2022 in merito ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n 146/CU del 14.9.2022);

DETERMINA

- di non iscrivere alla sezione “A” dell’ Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio, la seguente Organizzazione:

Denominazione dell’organizzazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
“C.S.D.A. s.c. Cooperativa Sociale di Assistenza”	Comune: Buttigliera Alta (TO) Codice fiscale: 06940700013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio